



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI

VIA CAVOUR, 5 00184 ROMA TEL. N. 06-46529232 FAX N. 06-47887325

Prot. n. P548 / 4122 sott. 66

Roma. 20 GIU. 2006

-Al Prof. Ing. Leonardo Corbo  
Via Ciro Menotti, 24  
00195 - ROMA  
(Rif. nota del 19-04-2006)

OGGETTO: D.M. 22 febbraio 2006 - Quesiti.-

In relazione ai quesiti posti con nota indicata a margine, si fa presente quanto segue.

Si conferma che i locali destinati alle attività accessorie ed ai servizi tecnologici, di cui ai punti 8 e 9 dell'allegato al D.M. 22 febbraio 2006, possono essere inseriti in edifici destinati ad uffici nel rispetto delle specifiche disposizioni stabilite dai suddetti punti.

La coesistenza di determinate attività con edifici adibiti ad uffici, prevista da specifiche disposizioni di prevenzione incendi, è consentita unicamente per le tipologie di uffici che non ricadono fra quelle stabilite dal punto 3.1, comma 3 dell'allegato al D.M. 22.2.2006.

La separazione con strutture resistenti al fuoco non è sufficiente a garantire il requisito di "edificio isolato". Per conferire detto requisito è necessario che l'edificio adiacente, destinato ad un'altra attività, sia strutturalmente e funzionalmente separato dall'edificio destinato ad ufficio.

Si conferma infine, la possibilità di ricorrere all'istituto della deroga nel caso in cui non sia possibile il rispetto integrale della normativa.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Barzi)

